



PROVVEDIMENTI APPROVATI

Aggiornati i compensi spettanti per le procedure esecutive

CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI

Modalità di comunicazione telematica delle dimissioni

Falso valutativo rimesso alle Sezioni Unite

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Licenziamento per giusta causa nei contratti di agenzia

Impossibile la revoca della misura cautelare all'ente che agisce unilateralmente

Mancata responsabilità del datore di lavoro per gli infortuni dei dipendenti

Sussiste il reato di bancarotta anche in caso di restituzione del bene distratto

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Conversione degli strumenti finanziari partecipativi in azioni

Aggiornati i compensi spettanti per le procedure esecutive

Decreto Ministeriale n. 227 del 15 ottobre 2015

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24-02-2016 il Decreto n. 227 del 15 ottobre 2015 recante il “Regolamento concernente la determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell’esecuzione ai sensi degli articoli 169-bis e 179-bis delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile”. Tramite il predetto Decreto, il Ministero della Giustizia ha aggiornato gli importi spettanti ai professionisti delegati dal giudice dell’esecuzione alla vendita di immobili e mobili iscritti in pubblici registri, modificando il tariffario imposto da un Decreto ministeriale del 1999, il quale è stato espressamente abrogato dalla recente normativa. In particolare, il Decreto in oggetto suddivide le prestazioni eseguite nell’ambito delle esecuzioni immobiliari in quattro macro aree che vanno dal conferimento dell’incarico alla distribuzione del ricavato. Per ognuna delle predette categorie di prestazioni sono previsti tre differenti fasce di compenso, collegate al prezzo di aggiudicazione dell’immobile o al valore di assegnazione del bene. Infine, il giudice può aumentare o ridurre il compenso in misura non superiore al 60%, tenendo conto della complessità dell’operazione svolta dal professionista delegato.

[torna su](#)

Modalità di comunicazione telematica delle dimissioni

Circolare del Ministero del Lavoro del 4 marzo 2016 n. 12

Con la circolare in commento, il Ministero del Lavoro ha chiarito le modalità di presentazione delle dimissioni da parte dei lavoratori subordinati. Infatti, a partire dal 12 marzo 2016 – data in cui diventeranno efficaci le disposizioni dettate dall’art. 26 del D.lgs. 151/2015 – le dimissioni del lavoratore o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dovranno seguire la forme telematiche stabilite dal predetto decreto. Pertanto, a partire dal 12 marzo 2016 saranno considerate inefficaci le dimissioni rassegnate con modalità diverse da quelle previste dalla circolare in oggetto e, in tal caso, sarà il datore di lavoro a dover invitare il lavoratore a compilare il modulo nella forma e con le modalità previste dalla nuova disciplina. Resta fermo per il lavoratore l’obbligo di rispettare il termine di preavviso in mancanza del quale il prestatore di lavoro sarà tenuto a risarcire il datore per l’equivalente del periodo di mancato preavviso. Inoltre, la circolare ricorda che entro sette giorni dall’invio telematico del modulo di dimissioni è riconosciuta al lavoratore la facoltà di revocare le proprie dimissioni o il consenso per la risoluzione consensuale. La nuova disciplina è volta ad eliminare il fenomeno delle c.d. “dimissioni in bianco” ed infatti, non trova applicazione, tra l’altro, nel pubblico impiego ove tale fenomeno non è presente.

[torna su](#)

Falso valutativo rimesso alle Sezioni Unite

Comunicato stampa della Corte di Cassazione del 3 marzo 2016

Con il comunicato in commento, l'Ufficio Relazioni con i Mezzi di Informazione della Corte di Cassazione ha reso noto che il 2 marzo scorso la Quinta Sezione Penale della Suprema Corte ha rimesso alle Sezioni Unite la questione relativa alla punibilità o meno dei c.d. "falsi valutativi", con riferimento alle false comunicazioni sociali previste dagli artt. 2621 e 2622 cod. civ. Invero, a seguito della L. 69/2015 - mediante la quale sono stati modificati i predetti articoli - è sorto un contrasto tra alcune sentenze della Corte di Cassazione. In particolare, secondo una prima interpretazione, l'eliminazione della locuzione fatti materiali "ancorché oggetto di valutazione" non ha alcuna rilevanza ai fini della descrizione della condotta illecita e, pertanto, non deve essere esclusa la rilevanza penale di eventuali falsità delle voci di bilancio oggetto di valutazione. Diversamente, secondo un altro orientamento, maggiormente legato ad una interpretazione letterale della norma, l'eliminazione dell'inciso "ancorché oggetto di valutazione" indicherebbe la volontà del legislatore di eliminare il falso valutativo dalle condotte considerate illecite

[torna su](#)

Licenziamento per giusta causa nei contratti di agenzia

Corte di Cassazione - Sezione Civile - Sentenza del 3 marzo 2016 n. 4226

Con la Sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha affermato che nell'ambito di un contratto di agenzia, il licenziamento dell'agente per giusta causa è legittimo solo se l'inadempimento, imputabile all'agente, è di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto neanche provvisoriamente. Infatti, ad avviso della Suprema Corte, la giusta causa è una c.d. "clausola generale", ovvero una nozione che viene elaborata e circostanziata dal giudice avuto riguardo al caso concreto. Essa viene normalmente fatta coincidere con l'inadempimento della controparte ai doveri legali, contrattuali e di buona fede che le fanno carico. Tuttavia, non ogni inadempimento integra una giusta causa di risoluzione del rapporto, ma solo quello, talmente grave, da far ritenere venuto meno il vincolo fiduciario sotteso al rapporto e tale da giustificare il licenziamento in tronco.

[torna su](#)

Impossibile la revoca della misura cautelare all'ente che agisce unilateralmente

Corte di Cassazione - Sezione Penale - Sentenza del 3 marzo 2016 n. 8854

Con la Sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha ritenuto che il Gip non può revocare alla società - ritenuta responsabile di uno degli illeciti previsti dal D.lgs. 231/01 - la misura cautelare dell'interdizione a contrattare con la Pubblica Amministrazione, nei casi in cui l'ente non si sia adoperato per risarcire il danno ed eliminare le conseguenze dannose procurate tramite l'illecito commesso. In particolare, ad avviso della Suprema Corte, non è sufficiente la nomina di un nuovo amministratore o la costituzione di un trust o la previsione in bilancio di un fondo di accantonamento. Infatti, la legge richiede un'azione risarcitoria compiuta e una determinazione del danno e delle conseguenze non per iniziative unilaterali, ma in virtù di una collaborazione o accordo tra parti contrapposte.

[torna su](#)

Mancata responsabilità del datore di lavoro per gli infortuni dei dipendenti

Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza del 3 marzo 2016 n. 8883

Con la Sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione ha stabilito che, sebbene il comportamento negligente del lavoratore non vale ad escludere la responsabilità del datore di lavoro, quest'ultimo non risponderà dell'evento che ha cagionato l'infortunio nel caso in cui abbia fornito tutti i mezzi idonei alla prevenzione, adempiendo a tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia. Infatti, è da ritenere sussistente la responsabilità del datore di lavoro solo nei casi in cui, nonostante il comportamento imprudente del lavoratore, non fossero state adottate tutte quelle cautele necessarie a neutralizzare il rischio derivante dal predetto comportamento imprudente. Diversamente, qualora siano stati predisposti tutti i necessari dispositivi di sicurezza, il datore di lavoro non risponderà dell'evento derivante da una condotta imprevedibilmente colposa del lavoratore, anche in forza del c.d. "principio di autoresponsabilità del lavoratore".

[torna su](#)

Sussiste il reato di bancarotta anche in caso di restituzione del bene distratto

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 29 febbraio 2016 n. 8308

Con la Sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha affermato che, in caso di bancarotta fraudolenta per distrazione, la restituzione del bene distratto non esclude la sussistenza del reato. Invero, il reato in parola deve ritenersi perfezionato, nel momento del distacco del bene dal patrimonio della società e, pertanto, il recupero dello stesso bene mediante azione revocatoria non produce alcun effetto sulla sussistenza dell'elemento materiale del reato di bancarotta. Infine, la Suprema Corte sancisce che, dal momento che il recupero integrale del bene ottenuto dal curatore non determina alcun vantaggio per coloro che lo hanno distratto, allo stesso modo non si produrrà alcun effetto favorevole per gli amministratori che abbiano spogliato la società del bene, nel caso in cui questi ultimi abbiano provveduto alla reintegrazione di parte del suo valore a seguito di una definizione transattiva intrapresa con il curatore.

[torna su](#)

Conversione degli strumenti finanziari partecipativi in azioni

Tribunale di Napoli – Ordinanza del 24 febbraio 2016

Con l'Ordinanza in oggetto, il Tribunale di Napoli ha stabilito che la conversione in capitale sociale di strumenti finanziari partecipativi emessi da una società può avvenire esclusivamente nei casi in cui non vi siano perdite nella riserva corrispondente all'emissione degli strumenti finanziari partecipativi. Infatti, qualora siano presenti tali perdite, queste ultime potrebbero erodere, dopo la riserva destinata agli strumenti finanziari partecipativi, le riserve statutarie, quelle legali ed infine il capitale sociale, cagionando un pregiudizio ai soci. Pertanto, la conversione in azioni degli strumenti finanziari partecipativi non può prescindere da una precedente analisi della situazione patrimoniale della società emittente, poiché ove nella riserva prevista per gli strumenti finanziari partecipativi fossero presenti perdite, la conversione di queste ultime in azioni è esercitabile limitatamente al valore nominale della riserva residuante.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Maurizio Monterisi
dott.ssa Ilaria Musto

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 86 professionisti di cui 21 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Stradone Porta Palio, 76
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it